



COME PREPARARSI ALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ. ISCRIZIONE, MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO E FOCUS SULLA COMPILAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI REGISTRI E FIR

5 DICEMBRE 2024

CONFINDUSTRIA CAMPANIA

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

LA CORRETTEZZA DEGLI
ADEMPIMENTI
DOCUMENTALI E
AMMINISTRATIVI È UNA
DIRETTA CONSEGUENZA
DI UNA CORRETTA
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA (ART. 183 TUA)
2. CLASSIFICARE I RIFIUTI (ART. 183 LETT B-TER + ART. 184 TUA)
3. ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO/ ANALIZZARE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE (ART. 185-BIS TUA)
4. SELEZIONARE I FORNITORI (TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO, RECUPERATORE/SMALTITORE) E ASSICURARSI DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (ART. 188 TUA)

LE FONTI

D.LGS. 152 DEL 2006:

ART. 188-BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ART. 189 - CATASTO DEI RIFIUTI

ART. 190 - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

ART. 193 - TRASPORTO DI RIFIUTI

DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del 31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023)

Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 «Tabella scadenze RENTRI»

Decreto direttoriale 143 _ novembre 2023 Modalità Operative

Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Decreto Direttoriale 251 - dicembre 2023 «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»; «istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto»

Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI

FAQ www.rentri.gov.it

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI, È LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI (NEW)



COMPILAZIONE DEL REGISTRO



COMPILAZIONE DEL FORMULARIO



COMUNICAZIONE MUD

COSA è IL RENTRI?

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è articolato in:

una sezione Anagrafica,
comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle
informazioni relative
alle specifiche
autorizzazioni rilasciate
agli stessi per l'esercizio
di attività inerenti alla
gestione dei rifiuti;

una sezione
Tracciabilità,
comprensiva dei dati
ambientali relativi agli
adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 e dei
dati afferenti ai percorsi
dei mezzi di trasporto
nei casi stabiliti dal
decreto di cui al comma
1.

I SOGGETTI OBBLIGATI

- Gli enti e le imprese che effettuano il *trattamento* dei rifiuti,
- i *produttori* di rifiuti *pericolosi*
- e gli enti e le imprese che *raccogliono* o *trasportano* rifiuti *pericolosi* a titolo professionale
- o che operano in qualità di *commercianti* ed *intermediari* di rifiuti *pericolosi*,
- i *Consorzi* istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- nonché, con riferimento ai rifiuti *non pericolosi*, i soggetti di cui all'articolo **189, comma 3**,

**QUINDI SI ISCRIVONO AL RENTRI TUTTI I SOGGETTI CHE
OGGI SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL MUD**

TEMPISTICHE TRASMISSIONE DATI - Art. 15, c. 2 DM 59/2023

DATI RELATIVI AL REGISTRO C/S - trasmissione in modalità differita il mese successivo a quello delle annotazioni.

Nel caso di delega alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Per i formulari di rifiuti pericolosi, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

*TRASMISSIONE DATI FIR RIFIUTI PERICOLOSI * - IN SINTESI*

Produttore

almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto

Soggetti:
raccolta e
trasporto

entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

Soggetti:
recupero e
smaltimento

entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

* IL DM 59/2023 NON PREVEDE LA TRASMISSIONE DEI DATI FIR PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI

LE SCADENZE

SCADENZA	SOGGETTI OBBLIGATI
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	• impianti di trattamento rifiuti; • trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)
dal 15/06/2025 al 14/08/2025	• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti

Entrata in vigore nuovi modelli

1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a)*. Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, (che fa riferimento all'attuale modello di registro) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di all'articolo 193, commi 3, 4, e 5 del medesimo decreto legislativo (che fa riferimento all'attuale di FIR).
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

SCADENZE PER LA TENUTA IN FORMATO DIGITALE

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
• impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)	10,00 €	100,00 €	60,00 €
• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti	10,00 €	50,00 €	30,00 €
• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti	10,00 €	15,00 €	10,00 €

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- Posto che per completare la procedura di iscrizione, come illustrata nella scheda informativa Procedura di iscrizione, è necessario effettuare il pagamento del contributo, l'istanza di iscrizione al RENTRI può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati. Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.
- Giova osservare che l'iscrizione decorre dalla trasmissione della pratica alla Sezione Regionale che richiede, preliminarmente il pagamento del contributo; nel caso sopra illustrato, il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025, avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

UTENTE/INCARICATO

SOGGETTI	DEFINIZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
utente	il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal Registro delle Imprese in fase di iscrizione	Art. 3, lett d) DM 59 del 2023+DD 143 del 2023+ Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
incaricato	Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).	nota n.1, p. 7 DD 143 del 2023

NB: in base all'area demo e al manuale possono essere nominati anche dei *sub incaricati!*

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Come peraltro riportato nelle Modalità operative MO 1. Iscrizione al RENTRI (punto 1.5.2.) l'incaricato può essere una persona fisica interna o esterna all'operatore che può completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dello stesso.
- ▶ L'incaricato che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).
- ▶ Si richiama altresì il contenuto della scheda informativa sulla “Gestione degli incaricati ad operare sul RENTRI”

UNITÀ LOCALE

- a) “unità locale”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall’operatore, il rappresentante dell’operatore o un suo incaricato¹ effettuano le seguenti operazioni:

- V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall’utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l’unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ la circolare n. 3202 del Ministero dell'industria del 22.1.1990 definisce e classifica le unità locali suddividendole in “operative” o “amministrative” e con una contestuale esclusione dei cantieri in quanto non rientranti nella definizione di unità locale. A ciò si aggiunga che i cantieri esclusi dalla circolare, risultano avere la caratteristica di temporaneità e l'assenza di uffici amministrativi e/o gestionali al proprio interno;
- ▶ - la definizione di unità locale contenuta nel DM 59/2023 (articolo 3, comma 1, lett a) quale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita **stabilmente** una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”, prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell'unità stessa, delle predette attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Giova osservare che per alcuni cantieri, come sopra descritti, non si configurano entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 per soddisfare pienamente le caratteristiche di unità locale soggette all'iscrizione al RENTRI.
Tuttavia, nel caso in cui in un cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'impresa e del cantiere laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 da cui viene generata l'attività che impone l'obbligo di iscrizione al RENTRI.
- ▶ Tuttavia, sussiste l'obbligo di iscrizione del cantiere laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni sopra descritte e cioè a) nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi b) nel cantiere venga esercitata un'attività stabile.
Nel caso in cui il cantiere *non* si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di RP, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l'impresa avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come *“rifiuto prodotto fuori dall'unità locale” e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall'unità locale”.*

IL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTE PIÙ INFORMAZIONI!)
- ▶ OGNI OPERAZIONE è IMMODIFICABILE E GARANTISCE L'IDENTIFICABILITÀ DELL'UTENTE
- ▶ QUALUNQUE RETTIFICA è MEMORIZZATA CON L'IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE
- ▶ LE REGISTRAZIONI SONO SEMPRE ACCESSIBILI
- ▶ ISTRUZIONI DIVERSIFICATE IN BASE AL «RUOLO» NELLA FILIERA
- ▶ NECESSITÀ DI CONFRONTARSI SEMPRE CON LE REGOLE PRIMARIE
 - ▶ PRODUTTORE/NUOVO PRODUTTORE
 - ▶ GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE
- ▶ NON SI FERMA AL CANCELLO DELL'IMPIANTO MA VENGONO PRESCRITTE LE REGOLE INTERNE AGLI IMPIANTI
 - ▶ CONFRONTARSI CON LE PROPRIE AUTORIZZAZIONI

RIFERIMENTI OPERAZIONE										IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO										INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S									
1) Registrazione n.										8) Codice EER										22) Num. Formulario									
										9) Provenienza Urbano ☐ Speciale ☐										22b) Trasp. Trasfrontaliero ☐ Tipo									
2) Del										10) Descrizione del rifiuto										23) Data inizio trasporto									
																				g g m m a a									
Causale operazione										11) Caratteristica di Pericolo (HP)										ESITO CONFERIMENTO									
3) Carico										12) Stato fisico										24) Data fine trasporto									
DT NP T* RE																				g g m m a a									
4) Scarico										13) Quantità										25) Peso verificato a destino									
I aT M TR																				kg									
5) Riferimento operazione										14) Unità di misura										Respingimento:									
n										kg l																			
n										15) Destinato a										26) Tipologia									
n										R D CR										Totale Parziale									
n										16) Categoria AEE										27) Quantità									
n																				28) Unità di misura									
n										17) Veicolo Fuori Uso (solo I)										kg l									
n										18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:										Altro:									
n										del																			
6) Rettifica																													
Reg.n.										MATERIALI (solo Impianti)																			

IL NUOVO FORMULARIO



- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTI Più CAMPI)
- ▶ PUÒ ESSERE COMPILATO DAL TRASPORTATORE MA NON CAMBIANO LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
- ▶ IL NUOVO FORMAT VERRÀ UTILIZZATO SU CARTA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
- ▶ PER I SOGGETTI OBBLIGATI IL RENTRI PROVVEDE ALLA RESTITUZIONE DELLA QUARTA COPIA
- ▶ MANCANO ANCORA ALCUNE ISTRUZIONI (ES: MICRORACCOLTA)
- ▶ SONO PREVISTE MOLTE Più CASISTICHE E CAMPI (TRASBORDO, INTERMODALE)
- ▶ ATTENZIONE ANCHE IN QUESTO CASO ALLE NORME PRIMARIE (ES: DETENTORE/PRODUTTORE)

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: a registrazione	
		g	g	m	a	a	No
		Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:					
1) Produttore	Denominazione:						
	Unità locale:						
	CF:						
2) Detentore	N.Aut./Comunicazione:	Tipo:		N. Iscr. Albo:			
	Denominazione:						
	Unità locale:						
3) Destinatario	CF:						
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo:		N. Iscr. Albo:			
	Denominazione:						
4) Trasportatore e (nel caso di trasporto su più tratti compilare l'aliquota)	CF:						
	N. Iscr. Albo:						
	Denominazione:						
5) Intermediario o Commerciante	CF:						
	N. Iscr. Albo:						
	Denominazione:						
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:		Descrizione			
Provenienza: Urbano		Speciale		Caratteristiche di pericolo (H)			
Quantità:		kg		Verificato in partenza			
Stato fisico:		SP S L FP VS		Caratt. Chimico/Fisiche:			
Analisi/rapporto di prova		Classificazione		Nr.		Valida al: g g m m a a	
Trasporto ADR		Classe pericolo:		N. ONU		Note:	
Aspetto esteriore dei rifiuti:		Num. Colli		Rinfusa			
7) Firma Produttore/Detentore							
8) Nome e Cognome conducente							
Targa mezzo		h h m m		Targa rimorchio		h h m m	
9) Ora/Data inizio traspo.		h h m m		- g g m m a a			
10) MICRO RACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")							
11) Firma conducente:							
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO							
Accettazione		Acc. per intero		Acc. parzialmente		Respinto	
Quantità accettata		Kg		Causale:		NC IR A	
Quantità respinta		Kg		Firma del Destinatario			
Ora/Data arrivo		h h m m		- g g m m a a			
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario:						
	CF:						
	N° FIR:						
14) Trasbordo totale	Quantità residua:	Kg		Causale:			
	N. Iscr. Albo:						
	Denominazione nuovo trasportatore:						
15) Sosta tecnica	Targa mezzo	h h m m		Targa rimorchio		h h m m	
	CF:						
	Iscr. Albo:						
16) II° Destinatario	Cognome e nome del conducente:	Preso in carico rimorchio precedente:					
	Ora/Data presa	h h m m		- g g m m a a		Firma Conducente	
	Lungo di stazionamento:						
17) Annotazioni	Ora/Data sospensione trasporto	h h m m		- g g m m a a			
	Ora/Data ripresa trasporto	h h m m		- g g m m a a			
	Denominazione:						
18) II° Destinatario	Unità locale:						
	Cod. Fis.						
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo:		N. Iscr. Albo:			
19) II° Destinatario	Quantità accettata	Kg		Firma del Destinatario			
	Ora/Data arrivo	h h m m		- g g m m a a			
	Denominazione:						

ULTERIORI OBBLIGHI PER I TRASPORTATORI



i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione



A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla Categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

LE SANZIONI

Art. 258

commi 10-12 -
nuovi illeciti e
sanzioni
«Rentri»

Permangono
comunque le
violazioni ed illeciti
«tradizionali»
relativi alle
scritture ambientali
obbligatorie

ONERE OD OCCASIONE?

REGOLARIZZARE EVENTUALI CRITICITÀ RISPETTO AD UNA NORMA GIÀ ESISTENTE

CREARE UN SISTEMA DI DELEGHE/INCARICHI E PROCEDURE CONFORMI AL D.LGS. 231 DEL 2001

CONSENTIRE UNA TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA FILIERA (ESG) E UNA CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA AMBIENTALE

MINIMIZZARE IL RISCHIO SANZIONATORIO

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.